Regolamento di previdenza

VZ Fondazione di libero passaggio

Valido dal 1° maggio 2025

A. Contenuto

A. Contenuto 2

B. Disposizioni regolamentari 3

Art. 1 Scopo 3
Art. 2 Apertura del conto di libero passaggio; investimento patrimoniale 3
Art. 3 Obbligo d'informazione 3
Art. 4 Prestazione di vecchiaia 3
Art. 5 Versamento anticipato della prestazione di libero passaggio 4
Art. 6 Prestazione in caso di decesso 4
Art. 7 Esigibilità e versamento 5
Art. 8 Costituzione in pegno e cessione 5
Art. 9 Promozione della proprietà d'abitazione 5
Art. 10 Divorzio 5
Art. 11 Assicurazione complementare 5
Art. 12 Imposte 5
Art. 13 Foro 5
Art. 14 Lingua del regolamento 5
Art. 15 Modifiche del regolamento 5
Art. 16 Entrata in vigore 5

B. Disposizioni regolamentari

Art. 1
Scopo

1. Scopo di VZ Fondazione di libero passaggio (di seguito «fondazione») è il mantenimento della protezione previdenziale tramite l'investimento e la gestione di fondi previdenziali ricevuti. La fondazione è considerata un istituto di libero passaggio ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 OLP.
2. Per raggiungere lo scopo di cui al cpv. 1, la fondazione gestisce depositi/conti di libero passaggio a destinazione vincolata, su cui vengono versate le prestazioni di libero passaggio.

Art. 2
Apertura del conto di libero passaggio; investimento patrimoniale

1. Su mandato dell'intestatario della previdenza o della cassa pensioni a cui ha fatto capo sinora, la fondazione apre e gestisce un conto/deposito di libero passaggio separato.
2. Il conto/deposito di libero passaggio è intestato all'intestatario della previdenza.
3. La prestazione di libero passaggio viene investita conformemente alla strategia d'investimento scelta dall'intestatario della previdenza nella convenzione di previdenza.
4. La strategia d'investimento può essere cambiata settimanalmente. La modifica della strategia d'investimento deve essere annunciata alla fondazione per iscritto oppure online. L'adeguamento avviene alla prossima data d'investimento.
5. Secondo l'art. 4 del regolamento d'investimento, l'intestatario della previdenza può definire autonomamente la strategia d'investimento. In proposito egli può scegliere, oltre a un conto di libero passaggio a interesse fisso, diversi «patrimoni misti» (VZ Fondazione d'investimento) o strategie d'investimento individuali («previdenza personalizzata»). L'attuazione nel quadro della «previdenza personalizzata» è possibile a partire da un ammontare minimo delle prestazioni di libero passaggio definito dalla fondazione.
6. La fondazione non si assume alcuna responsabilità per proventi e perdite risultanti dai risparmi in titoli della strategia d'investimento scelta.
7. I proventi e le perdite derivanti dai risparmi in titoli saranno suddivisi proporzionalmente sugli averi di vecchiaia della LPP e sugli altri averi.
8. Le esatte condizioni e modalità d'investimento della prestazione di libero passaggio si basano sul Regolamento d'investimento.
9. Conferimenti successivi sono possibili solo se si tratta di
   a. prestazioni d'uscita di casse pensioni esentate dalle imposte oppure
   b. prestazioni di libero passaggio di istituti di libero passaggio oppure
   c. rimborsi di prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazione (PPA) oppure
   d. averi di previdenza o quote di rendita erogate a seguito di un divorzio.

Art. 3
Obbligo d'informazione

1. L'intestatario della previdenza riceve dalla fondazione una conferma scritta in merito all'apertura della relazione contrattuale, all'accredito di denaro, al cambiamento della strategia d'investimento e a tutte le altre mutazioni dei suoi dati personali, nonché in merito a registrazioni nel suo conto/deposito di libero passaggio.
2. L'intestatario della previdenza riceve ogni volta un estratto conto/depositio aggiornato al 31 dicembre. Sono possibili accordi di diverso tenore tra l'intestatario della previdenza e la fondazione.
3. L'intestatario della previdenza deve comunicare alla fondazione le modifiche d'indirizzo, di nominativo e di stato civile, nonché l'entrata in una nuova cassa pensioni.
4. La fondazione declina ogni responsabilità per tutte le conseguenze causate da informazioni in merito all'indirizzo o ai dati personali insufficienti, tardive o imprecise. In tal senso, le comunicazioni della fondazione si considerano avvenute se sono state inviate all'ultimo indirizzo comunicato dall'intestatario della previdenza.

Art. 4
Prestazione di vecchiaia

1. L'intestatario della previdenza può esigere il versamento delle prestazioni di vecchiaia non prima dei 5 anni precedenti il raggiungimento dell'età di riferimento, conformemente all'art. 21 cpv. 1 LAVS. Se l'intestatario della previdenza è in grado di dimostrare che continua a svolgere un'attività lucrativa, può posticipare la riscossione delle prestazioni di vecchiaia fino a un massimo di 5 anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento. Le persone che dovrebbero percepire le proprie prestazioni di

Art. 4
Prestazione di vecchiaia (continuazione)

vecchiaia secondo l'articolo 16 capoverso 1 OLP nel periodo 2024–2029, in quanto raggiungono o hanno già raggiunto l'età di riferimento e non esercitano più alcuna attività lucrativa, possono differire la riscossione di queste prestazioni fino al 31 dicembre 2029, ma al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

2. La prestazione di vecchiaia corrisponde alla prestazione di libero passaggio presente.

3. Per gli intestatari della previdenza coniugati è necessario il consenso scritto del coniuge e per gli intestatari della previdenza che vivono in unione domestica registrata il consenso scritto del partner registrato. La firma del coniuge o del partner registrato deve essere autenticata da un notaio. Lo stato civile deve essere dimostrato tramite copia del certificato di stato civile.

Art. 5
Versamento anticipato della prestazione di libero passaggio

1. Il pagamento anticipato della prestazione di libero passaggio è possibile solo nei seguenti casi e sulla base di una richiesta scritta dell'intestatario della previdenza:
   a. Si affilia a un nuovo istituto di previdenza. La Fondazione deve versare la prestazione di libero passaggio per il mantenimento della protezione previdenziale al nuovo istituto di previdenza.
   b. Versa l'intera prestazione di libero passaggio a un altro istituto di libero passaggio esentato dalle imposte ai sensi dell'art. 1 cpv. 1. La prestazione di libero passaggio può essere tutt'al più versata a un simile istituto.
   c. Percepisce una rendita intera d'invalidità dell'AI e il rischio d'invalidità non è ulteriormente assicurato.
   d. Inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più assoggettato alla previdenza professionale obbligatoria secondo la LPP.
   e. Lascia definitivamente la Svizzera. Qualora l'intestatario della previdenza si trasferisca in un paese UE/AELS (ad eccezione del Liechtenstein) e qui è assoggettato all'assicurazione pensionistica obbligatoria, la prestazione di libero passaggio obbligatoria secondo la LPP deve rimanere nella fondazione; la parte sovraobbligatoria può essere versata. Se l'intestatario della previdenza si trasferisce in un altro paese al di fuori della zona UE/AELS, è possibile il versamento totale della prestazione di libero passaggio.
   f. Utilizza la prestazione di libero passaggio per l'acquisto o la costruzione di una proprietà di abitazione ad uso proprio o per l'ammortamento di un'ipoteca su questa proprietà. Per disposizioni più dettagliate a questo riguardo è determinante il «Regolamento sulla promozione della proprietà d'abitazioni» separato.

2. In caso di prestazioni in capitale che non sono versate a una cassa pensioni esentata dalle imposte o a un altro istituto di libero passaggio esentato dalle imposte, per gli intestatari della previdenza coniugati è necessario il consenso scritto del coniuge e per gli intestatari della previdenza che vivono in unione domestica registrata il consenso scritto del partner registrato. La firma del coniuge o del partner registrato deve essere autenticata da un notaio. Lo stato civile deve essere dimostrato tramite copia del certificato di stato civile.

Art. 6
Prestazione in caso di decesso

1. Se l'intestatario della previdenza decede, la prestazione di libero passaggio presente è versata quale capitale in caso di decesso secondo l'ordine seguente:
   a. ai superstiti secondo l'articolo 19, 19a e 20 LPP, in loro assenza
   b. alla persona fisica che è stata supportata in misura notevole dall'intestatario della previdenza, oppure alla persona che ha convissuto ininterrottamente con lo stesso negli ultimi cinque anni sino alla sua morte, o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni, in sua assenza
   c. ai figli del deceduto che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 20 LPP, ai genitori o ai fratelli/alle sorelle, in loro assenza
   d. agli altri eredi legittimi, ad esclusione dell'ente pubblico.

2. L'intestatario della previdenza può indicare più dettagliatamente i diritti dei beneficiari e ampliare la cerchia delle persone di cui all'art. 6 cpv. 1 lett. a con quelle di cui all'art. 6 cpv. 1 lett. b.

3. L'intestatario della previdenza deve comunicare per iscritto, in vita, alla fondazione le persone con cui convive ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. b.

4. Se i diritti dei beneficiari non vengono indicati in maniera più dettagliata, il versamento avviene nell'ordine secondo il cpv. 1. La suddivisione tra più beneficiari nello stesso rango avviene in parti uguali.

5. Il capitale in caso di decesso non rientra nella successione dell'intestatario della previdenza deceduto.

Art. 6 Prestazione in caso di decesso (continuazione)

6. Le prestazioni di libero passaggio che non si riescono a versare devono essere versate al fondo di garanzia trascorsi 10 anni dall'età di riferimento.
7. La fondazione può ridurre o rifiutare la prestazione a un beneficiario se viene a conoscenza del fatto che quest'ultimo ha provocato intenzionalmente la morte dell'intestatario della previdenza.

Art. 7 Esigibilità e versamento

1. La prestazione di libero passaggio diviene esigibile al verificarsi di un motivo di scioglimento secondo gli art. 5, 6 o 7 del presente regolamento.
2. Il diritto viene calcolato settimanalmente dalla motivazione dell'esigibilità e versato sotto forma di capitale ai beneficiari entro 30 giorni.
3. I beneficiari devono fornire e presentare per iscritto alla fondazione la prova del verificarsi del motivo di scioglimento e il loro diritto quale beneficiari.

Art. 8 Costituzione in pegno e cessione

La prestazione di libero passaggio non può essere né ceduta né costituita in pegno prima della sua esigibilità. Sono fatte salve costituzioni in pegno per la proprietà d'abitazione a uso proprio (art. 9).

Art. 9 Promozione della proprietà d'abitazione

1. L'intestatario della previdenza può prelevare anticipatamente o costituire in pegno la prestazione di libero passaggio per la proprietà d'abitazione a uso proprio.
2. Il prelievo anticipato e la costituzione in pegno si basano sul «Regolamento sulla promozione della proprietà d'abitazioni».

Art. 10 Divorzio

1. In caso di divorzio, il tribunale può stabilire che una parte della prestazione di libero passaggio, che l'intestatario della previdenza ha acquisito nel corso della durata del matrimonio, sia trasferita a un istituto di previdenza del relativo coniuge divorziato e che sia sommata a diritti legali che garantiscono la previdenza. La prestazione di libero passaggio da trasferire viene addebitata al coniuge debitore proporzionalmente al rapporto tra l'avere di previdenza obbligatorio e il rimanente avere di previdenza.
2. Questa prestazione viene trasferita dalla fondazione conformemente alla sentenza del tribunale alla cassa pensioni e/o all'istituto di libero passaggio del coniuge divorziato beneficiario.

Art. 11 Assicurazione complementare

1. Se l'intestatario della previdenza lo desidera, la fondazione fornisce un'assicurazione integrativa per la copertura dei rischi morte e invalidità.
2. L'intestatario della previdenza riceve a tal fine, se del caso, un regolamento separato.

Art. 12 Imposte

1. La prestazione di libero passaggio è imposta secondo il diritto federale e cantonale al momento del versamento.
2. Il trasferimento a una cassa pensioni o a un istituto di libero passaggio esentati dalle imposte ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 è esente da imposte.

Art. 13 Foro

1. Foro per controversie in merito all'interpretazione del presente regolamento è la sede svizzera o il domicilio svizzero della parte convenuta.
2. La fondazione ha la propria sede a Zurigo.

Art. 14 Lingua del regolamento

1. Il presente regolamento può essere ottenuto dalla fondazione in tedesco, francese e italiano.
2. In caso di dubbio, fa stato esclusivamente la versione in lingua tedesca del regolamento.

Art. 15 Modifiche del regolamento

1. Rimangono riservate le modifiche di disposizioni di legge alla base del presente regolamento. Esse si applicano dalla loro entrata in vigore anche al presente regolamento.
2. Il consiglio di fondazione ha il diritto di adeguare in qualsiasi momento il presente regolamento.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2025 e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

VZ Fondazione di libero passaggio
Gotthardstrasse 6, 8002 Zurigo
Tel. +41 (0)44 207 29 29